

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 agosto 2017, n. 1368

**Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)” - Modalità attuative e procedurali.**

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Filippo Caracciolo, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori, condivisa dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

- in esito all’avvio della procedura di precontenzioso comunitario denominato “*Caso EU Pilot 5851/13/ENVI – SIC/ZPS IT9120007 “Alta Murgia” - Attuazione in Italia della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*” avviato dalla D.G. Ambiente della Commissione Europea in data 22/11/2013, la Regione Puglia ha varato la legge regionale n. 33 del 23/11/2016 recante “*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)*”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 136 del 25/11/2016 ed entrata in vigore il giorno 10 dicembre 2016;
- la proposta di legiferare prevedendo un obbligo di VIA e/o verifica di assoggettabilità “*postume*” in relazione alle cave che avessero conseguito un provvedimento autorizzativo ai sensi della legge regionale n. 37/1985 e smi (in materia di autorizzazione all’attività estrattiva) in assenza del previo ed espresso provvedimento di valutazione ambientale, ha assolto alla finalità di ovviare all’elevato rischio di conversione della procedura di precontenzioso - avviata ai sensi dell’art. 258 del TFUE - in infrazione comunitaria, rischio ampiamente preannunciato dalla medesima Commissione Europea con numerose missive agli atti della Regione Puglia. Ancorché tale previsione “*postuma*” possa invero appalesarsi contraria alla genesi delle procedure di valutazione ambientale, nella fattispecie del caso Eu-Pilot “*Alta Murgia*” la medesima Commissione Europea, avendo rilevato molteplici casi di non conformità alle Direttive VIA ed Habitat sin dal lontano 2013, ha esplicitamente ammesso la possibilità di “*sanare*” dette situazioni in via postuma, ovvero ponendo in capo agli operatori già dotati del titolo autorizzativo l’obbligo di assoggettarsi alle relative procedure.

**Considerato che:**

- l’art. 1 della citata legge regionale individua tre distinte categorie di attività estrattive che soggiacciono alle relative disposizioni: tali categorie corrispondono esattamente a quelle cave che erano state sottoposte al vaglio dalla Commissione Europea per supposta violazione delle disposizioni comunitarie e sono dettagliatamente:
  1. le attività estrattive in esercizio ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 e smi in attesa di conseguire il formale provvedimento;
  2. le attività estrattive autorizzate ai sensi della l.r. n. 37/1985 e smi con provvedimento formale conseguito a partire dal 3 luglio 1988 senza aver ottenuto motivato ed espresso provvedimento di VIA e, ove previsto, di Vinca;
  3. le domande di rinnovo di autorizzazione all’esercizio di attività estrattive autorizzate ai sensi della l. r. n. 37/1985 e smi;
- l’art. 2 della stessa legge ha previsto un termine ordinatorio entro il quale i gestori degli impianti devono presentare le relative istanze di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA e, ove previsto, di Vinca, entro il termine di 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore, prevedendo altresì che, in caso di inadempienza entro detto termine, l’attività estrattiva sia da considerarsi sospesa *ipso iure* e fino ad avvenuto adempi-

mento degli obblighi discendenti da detta norma;

- l'art. 3 ha altresì demandato la competenza all'espletamento dei relativi procedimenti amministrativi conseguenti alle prefate istanze alla Regione Puglia, in deroga all'attuale riparto di competenze vigente in Puglia in forza delle disposizioni recate dalla l.r. n. 17/2007 e smi che attribuiscono la relativa competenza per le procedure di VIA delle cave e delle torbiere alle amministrazioni comunali.

**Rilevato che:**

- a valle dell'entrata in vigore della legge (e, segnatamente, in prossimità della scadenza del termine ivi previsto e, nel volgere di circa 15 giorni) nonché in adempimento al prefato obbligo, sono state presentate alla Sezione Autorizzazioni Ambientali diverse decine di istanze sia in modalità telematica che cartacea, determinando una situazione emergenziale per il Servizio VIA/Vinca preposto ed individuato dal Maia ed afferente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, già notoriamente sotto organico in relazione alle competenze alla stessa ascritte;
- in aggiunta alle sopradette istanze sono anche pervenute svariate richieste di chiarimenti ed interpretazioni formulate da proponenti e da Enti Locali (Comuni, Province) inerenti sia alle modalità applicative della norma regionale sia in ordine a tematismi di varia natura che potrebbero insorgere (o che sono già insorti) per effetto delle disposizioni normative;
- lo spirare del termine assegnato richiede altresì l'avvio dei controlli di polizia mineraria a carico delle imprese la cui attività sarebbe sospesa *ex lege*, non avendo presentato la relativa istanza in ottemperanza alle disposizioni della l.r. n. 33/2016 entro il termine concesso.

**Evidenziato che:**

- in data 21 luglio 2017 è entrato in vigore il d.lgs. n. 104 del 16 giugno 2017 recante "*Attuazione della Direttiva 2014/52/UE del parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015*" dalla cui lettura emerge che i termini di tutti i procedimenti amministrativi "*sono perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241*";
- la citata situazione emergenziale insorta a seguito della presentazione delle prime istanze è destinata ad aumentare in maniera esponenziale, in ragione del cospicuo numero di attività estrattive in essere in Puglia e della prognosi di aumento di dette istanze a cui saranno certamente applicabili le previsioni del nuovo decreto legislativo sulla VIA che impone all'autorità competente la conclusione dei procedimenti in tempi ancora più stringenti rispetto a quelli già cristallizzati dalla disciplina normativa in materia di VIA;
- l'attuale strutturazione e composizione della Sezione Autorizzazioni Ambientali non consente di processare le istanze già presentate secondo le scansioni temporali di legge e, men che meno, sarà possibile assolvere a dette esigenze sulla scorta delle nuove disposizioni normative che hanno significativamente innovato la disciplina in detta materia.

Al fine di ovviare alle carenze strutturali ed assolvere nel miglior modo possibile a tale situazione di criticità già in atto, si ritiene dunque necessario:

1. costituire un gruppo di lavoro dedicato ed a termine che sussidi i funzionari già incaricati alla Sezione Autorizzazioni Ambientali al fine di affrontare la situazione emergenziale ingeneratasi a causa della elevata concentrazione di istanze discendenti dalla l.r. n. 33/2016. Tale gruppo di lavoro dovrà concentrare le competenze diffuse nell'Amministrazione regionale utili all'attività istruttoria specifica che coinvolge differenti aspetti ambientali, prevedendo l'utilizzo - per un giorno a settimana e per il tempo necessario a concludere i procedimenti amministrativi avviati - delle risorse qualificate di personale attinte dalle Sezioni afferenti al Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio;

2. approvare l'Allegato 1 alla presente Deliberazione per farne parte integrante, recante le prime linee interpretative relative alle tipologie di attività estrattive ricadenti nel novero di quelle per le quali la relativa competenza è regionale ai sensi della l.r. n. 33/2016 ovvero di altri Enti locali secondo le deleghe già in essere, nonché relativa a modalità attuative e procedurali, dando al contempo mandato al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, di individuare le opportune modalità e risorse per fornire un adeguato supporto istruttorio alle attività del Comitato Regionale VIA (la cui disciplina recata dall'art. 28 della l.r. n. 11/2001 e s.m.i. è stata di recente innovata) al fine di rendere più celere l'adozione dei presupposti pareri in relazione ai procedimenti amministrativi pendenti;
3. incaricare la competente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di provvedere ad avviare i controlli di polizia mineraria in relazione a quelle attività estrattive il cui atto autorizzativo risulta sospeso per effetto della previsione normativa recata dall'art. 2 della l.r. n. 33/2016.

**Viste:**

- la legge n. 241/1990 e s.m.i. recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- la Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*" nonché il decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017, attuativo della Direttiva 52/2014/UE in materia di VIA;
- la l.r. n. 17/2000 recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale*";
- la l.r. n. 11/2001 e s.m.i. recante "*Norme sulla valutazione di impatto ambientale*";
- la l.r. n. 17/2007 recante "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*";
- la l.r. n. 33/2016 recante "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)*";
- la l.r. n. 37/1985 recante "*Norme per la disciplina delle attività delle cave*";
- la l.r. n. 21/2001 recante "*Disposizioni in materia di attività estrattiva*".

**Visti in particolare:**

- l'art. 2 della l.r. n. 33/2016 che prevede che gli interessati da dette procedure debbano presentare istanza di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA e, ove previsto, di Vinca, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
- l'art. 3 della l.r. n. 33/2016 che demanda alla Regione Puglia la competenza all'espletamento dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione delle precipue disposizioni di detta legge.

**Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e s.m.i. e della Lr. n. 28/2001 e s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze dell'organo politico ai sensi dell'art. 4, co. 4 della l.r. n. 7/1997.

**LA GIUNTA REGIONALE**

- **udita** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente,
- **vista** la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai funzionari, dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbli-

che, Ecologia e Paesaggio,

- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

**di approvare** la relazione dell'Assessore proponente e, per l'effetto:

- 1. di dare mandato** al Direttore del Dipartimento, d'intesa con la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, di costituire un gruppo di lavoro dedicato ed a termine che sussidi i funzionari già incaricati della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al fine di affrontare la situazione emergenziale ingeneratasi a causa della elevata concentrazione di istanze discendenti dalla l.r. n. 33/2016. Tale gruppo di lavoro dovrà concentrare le competenze diffuse nell'Amministrazione regionale utili all'attività istruttoria specifica che coinvolge differenti aspetti ambientali, prevedendo l'utilizzo - per un giorno a settimana e per il tempo necessario a concludere i procedimenti amministrativi avviati - delle risorse di personale — sotto specificate - attingendole dalle Sezioni afferenti al Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, demandando l'individuazione nominativa dei componenti a successivo atto del Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, sentiti i Dirigenti delle Sezioni coinvolte:
  - n. 6 funzionari del Servizio Attività Estrattive (uno per ogni Provincia per le attività preistruttorie ed istruttorie)
  - n. 1 funzionario della Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli aspetti relativi alla Valutazione di incidenza ambientale
  - n. 1 funzionario del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio per gli aspetti legali e giuridici
  - n. 1 funzionario della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio per gli aspetti autorizzativi in materia paesaggistica
- 2. di approvare** l'Allegato 1 alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante, recante le prime linee interpretative relative alle tipologie di attività estrattive ricadenti nel novero di quelle per le quali la relativa competenza è regionale ai sensi della l.r. n. 33/2016 ovvero di altri Enti locali secondo le deleghe già in essere, nonché relativa a modalità attuative e procedurali, dando al contempo mandato al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio di individuare le opportune modalità e risorse per fornire un adeguato supporto istruttorio alle attività del Comitato Regionale di VIA al fine di rendere più celere l'adozione dei presupposti pareri in relazione ai procedimenti amministrativi pendenti;
- 3. di incaricare** la competente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di provvedere ad avviare i controlli di polizia mineraria in relazione a quelle attività estrattive il cui atto autorizzativo risulta sospeso per effetto della previsione normativa recata dall'art. 2 della l.r. n. 33/2016;
- 4. di stabilire** che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell' "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale;
- 5. di trasmettere**, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, copia della presente deliberazione alle amministrazioni provinciali nonché perché ne faccia diffusione alle amministrazioni comunali che sono competenti ai sensi della l.r. n. 17/2007.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

## Allegato 1

Prime linee interpretative in relazione alle competenze per l'attuazione dell'art. 1 della legge regionale 12 novembre 2004 n. 21, come novellato dalla l.r. n. 33 del 23 novembre 2016.  
Modalità attuative e procedurali.

**1. PREMESSA**


La legge regionale n. 33 del 23/11/2016 si propone la finalità di dare corretta attuazione agli obblighi discendenti dalle Direttive Comunitarie VIA, Habitat ed Uccelli in relazione a cave ubicate nel territorio della Regione Puglia: infatti, sulla scorta di una attenta ricognizione delle attività estrattive in essere su tutto il territorio regionale pugliese e, in particolare, in quei contesti estrattivi storici connotati da forti valenze ambientali e paesaggistiche, è emerso che attualmente vi sono cave in esercizio il cui titolo autorizzativo, conseguito ai sensi della l.r. Puglia n. 37/1985 e smi recante "Norme per la disciplina delle attività delle cave", risulta essere stato rilasciato in assenza di espressa VIA e, ove previsto, di valutazione di incidenza ambientale.

Tale criticità si è ancor più appalesata in occasione della procedura di pre-contenzioso comunitario di cui al "Caso EU Pilot 5851/13/ENVI – SIC/ZPS IT9120007 "Alta Murgia" - Attuazione in Italia della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", nell'ambito del quale la Commissione Europea ha rilevato molteplici casi di non conformità nell'applicazione delle Direttive VIA, Habitat ed Uccelli in ordine alle cave ubicate in agro del Comune di Minervino Murge (BA): al fine pertanto di dare corretta attuazione alle predette Direttive, si è reso necessario dover prevedere l'obbligo della VIA e, ove previsto, della Vinca, ancorché postume, per le attività estrattive in conformità alla normativa di settore oggi vigente.

A tal fine, in sede di riscontro alle osservazioni e alle censure mosse dalla Commissione Europea allo Stato membro, la Regione Puglia ha preso atto dello stato di fatto di dette cave e, per quelle - puntualmente identificate - che risultano essere state autorizzate in assenza di espressa VIA e ove previsto di Vinca, si è impegnata ad acquisire le prescritte valutazioni ambientali anche in caso di rilascio del provvedimento di proroga e/o di rinnovo delle autorizzazioni già concesse ai sensi della l.r. n. 37/85, in conformità alla normativa ambientale vigente ed applicabile.

Al fine dunque di evitare la conversione della procedura precontenziosa in procedura di infrazione (chiusura negativa) con conseguenti condanne dello Stato membro al pagamento di ingenti sanzioni (somma forfettaria di € 9.920.000,00 e penalità di mora da euro 22.000,00 a 700.000,00 per ogni giorno di ritardo) per la non corretta applicazione delle norme comunitarie in detta materia, come anche emerso a seguito dei numerosi confronti svoltisi con la Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea, con il Ministero dell'Ambiente e con i rappresentanti della Struttura di Missione per le procedure di infrazione, il Consiglio Regionale ha varato una modifica alla norma in materia di Attività Estrattiva volta a garantire la corretta applicazione delle Direttive VIA e della Direttiva Habitat mediante l'obbligo in capo ai cavatori dell'assolvimento delle relative procedure di valutazione (ancorché postume), cercando, al contempo, di assicurare il regolare proseguimento dell'attività estrattiva in essere, laddove autorizzata in presenza di validi ed efficaci provvedimenti di compatibilità ambientale.

Sulla scorta dei sopracitati intendimenti si è dunque sostituito l'art. 1 della l.r. n. 21 del 12/11/2004 con l'articolo formulato nei termini declinati nel testo del provvedimento, a sua volta articolato in tre commi:



- il comma 1 individua dettagliatamente le categorie di operatori che devono soggiacere all'obbligo di VIA e/o incidenza postuma, individuandoli tra:
  - i titolari di attività estrattive in esercizio ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 37/1985 in attesa di conseguire il formale provvedimento ai sensi della citata norma
  - i titolari di attività estrattive autorizzate ai sensi della l.r. n. 37/1985 con provvedimento formale conseguito a partire dal 3 luglio 1988 senza aver preliminarmente ottenuto provvedimento motivato ed espresso di VIA e, ove previsto, di Vinca, ai sensi della normativa di settore oggi applicabile
  - coloro i quali presentano domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della l.r. n. 37/1985
- il comma 2 prevede la tempistica entro la quale detti obblighi devono essere adempiuti, pena la sospensione del titolo autorizzativo già conseguito;
- il comma 3 ha demandato la relativa competenza alla Regione Puglia, sottraendola ai Comuni, già delegati dalla l.r. n. 17/2007.

Vengono invece esclusi da tale obbligo coloro che già esercitano in forza di provvedimento formale di autorizzazione conseguito ai sensi della l.r. n. 37/85 a valle della VIA e, ove previsto della Vinca, ovvero coloro che in sede di rilascio del provvedimento di proroga e/o di rinnovo all'esercizio della coltivazione della cava (ai sensi della l.r. n. 37/85) e/o in sede di rilascio della nuova autorizzazione all'esercizio (ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 37/85), hanno acquisito preliminarmente il provvedimento motivato ed espresso di VIA e, ove previsto, di Vinca.

## 2. QUADRO NORMATIVO

La legge regionale n. 11/2001 e smi già include le cave e le torbiere tra gli interventi soggetti a VIA obbligatoria di competenza comunale (Elenco A.3) aventi le soglie dimensionali di 500 mila o più mc/anno di materiale estratto o area interessata superiore a 20 ha e ferme restando le procedure inerenti alla valutazione di incidenza. A scopo di sintesi si riporta uno schema riepilogativo delle previsioni normative attuali sulla scorta delle previsioni della legge regionale e di quelle della legge nazionale. Il d.lgs. n. 152/2006 e smi include le cave e le torbiere in due distinti allegati:

1. Allegato III lettera s) – VIA di competenza di Regioni con più di 500000 metri cubi di materiale estratto o di una area interessata superiore a 20 ettari
2. Allegato IV, punto 8) altri progetti lettera i): *“Cave e torbiere”*: *verifica di assoggettabilità alla VIA* (senza indicazione di soglie dimensionali)

La l.r. n. 11/2001 e smi include le cave e le torbiere tra gli interventi soggetti a VIA obbligatoria di competenza comunale all'Elenco A.3 *“Progetti di competenza del Comune”* il cui testo si riporta:

*“A. 3.a cave e torbiere con 500 mila o più mc/anno di materiale estratto<sup>2</sup> o di area interessata superiore a 20 ha, nonché cave e torbiere non inserite all'interno della perimetrazione dei bacini estrattivi, così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive, ovvero inseriti*

<sup>2</sup> (42) La presente lettera, già sostituita dall'art. 2, comma 1, lettera j), n. 4), L.R. 14 giugno 2007, n. 17, è stata poi nuovamente così sostituita dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 3 agosto 2007, n. 25. Il testo precedente era così formulato: «A.1.a) cave e torbiere con 500 mila o più mc/anno di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ha, nonché cave e torbiere non inserite all'interno della perimetrazione dei bacini estrattivi, così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive, ovvero inserite all'interno della perimetrazione di bacini estrattivi, per i cui piani di gestione non sia stata già espletata la procedura VIA e, ove occorra, di valutazione di incidenza.».



*all'interno della perimetrazione dei bacini estrattivi per i cui piani di gestione non sia stata già espletata la procedura di VIA e, ove occorra, la procedura di valutazione di incidenza"<sup>(42)</sup>.*

Tanto premesso, la legge regionale n. 33/2016 assoggetta a "procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di incidenza Ambientale ai sensi delle disposizioni recate dal d.lgs. n. 152/2006 e smi e dal DPR 357/1997 come modificato dal DPR 120/2003" una serie di attività estrattive che hanno conseguito il titolo autorizzativo ex l.r. n. 37/1985 e smi in assenza del propedeutico provvedimento espresso di VIA e/o di incidenza. Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 e smi, quindi, le cave sotto soglia devono scontare la procedura di verifica di VIA (ex allegato IV - punto 8) a meno delle ipotesi in cui ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette (in tal caso sono assoggettati a VIA diretta) ex art. 6 comma 6 lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e smi e dell'art. 6 co. 4 della l.r. n. 11/2001 e smi.

In definitiva: le cave censite nei database regionali che risulterebbero essere state illegittimamente autorizzate senza la previa VIA o il provvedimento di valutazione di incidenza, salvo quelle rientranti nelle fattispecie sub. 3, devono oggi assoggettarsi alla relativa procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Reso l'inquadramento normativo innanzi esposto, di seguito si rendono talune preliminari indicazioni e riscontri in ordine a problematiche applicative insorte a seguito dell'entrata in vigore della medesima legge:

1. come si evince dalla narrativa sopracitata, nella l.r. n. 11/2001 e smi le cave e le torbiere non sono citate nel novero dei progetti da sottoporre a Verifica di assoggettabilità a VIA ma, dal combinato disposto della norma nazionale e di quella regionale, per analogia si ritiene che la delega già in essere conferita dalla l.r. n. 17/2007 a favore dei Comuni per le procedure di VIA venga espletata anche per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, come peraltro già avviene in molti Comuni e Province.
2. Sia per le procedure avviate presso i Comuni che per quelle avviate presso le Province in relazione alla previsione della sola Vinca ovvero per le procedure di VIA e Vinca, ancorché non ancora concluse, si considera assolto l'obbligo di assoggettamento previsto dalla l.r. n. 33/2016 in quanto la *ratio* della norma Comunitaria è quella di assicurare l'avvenuto espletamento delle valutazioni ambientali sulle attività estrattive esistenti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni varate dalla legge regionale, indipendentemente dall'ascrivibilità della relativa competenza, non configurandosi affatto quale revoca di deleghe che restano vigenti nonchè efficaci e cogenti.
3. Le ipotesi riconducibili alla competenza della Regione sono quelle indicate dal comma 1 alle lettere a) - b) e c) alle quali, per brevità, si fa espresso rinvio: nei casi in cui il relativo procedimento sia stato già avviato presso il competente Comune, sarà quest'ultimo a concluderlo. Sono parimenti escluse dalla competenza regionale tutte le ipotesi in cui sia infruttuosamente decorso il termine per l'avvio o la realizzazione dei lavori previsto dalla normativa o dal relativo provvedimento di VIA: per tali interventi, pertanto, il procedimento deve essere avviato presso le amministrazioni comunali delegate.
4. La Regione è competente per le procedure di VIA e/o di Vinca delle attività estrattive i cui progetti di coltivazione e recupero ambientale sono stati già approvati ai sensi della l.r. n. 37/1985 [lett. a) e b)]: ne consegue che ogni istanza di variante e/o modifica ai suddetti piani di coltivazione e/o di recupero (già autorizzati) non costituisce oggetto della valutazione ambientale ai sensi della l.r. n. 33/2016 per le quali rimane ordinariamente competente l'ente delegato.



5. Tutte le istanze di varianti e/o modifiche di cui al punto precedente, a qualsiasi titolo richieste, dovranno essere valutate dai Comuni tenendo conto, in ossequio al principio di economia procedimentale, del complesso dell'attività estrattiva cristallizzata all'atto della presentazione dell'istanza e prevista sino a completamento del piano di recupero.

In relazione al tema della perdurante efficacia e validità delle deleghe conferite, con la presente si forniscono talune indicazioni generali volte ad individuare le misure di mitigazione degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, tenuto conto anche della loro sostenibilità economico-finanziaria in relazione all'attività esistente in riferimento al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 12 novembre 2004 n. 21, come novellato dalla l.r. n. 33/2016. L'esistenza di una attività estrattiva, specie in contesti di elevato pregio ambientale, costituisce un elemento immediatamente percepibile con impatti che si estendono temporalmente anche per diversi decenni ed arealmente per un significativo intorno del sito. Spesso appare difficile se non impossibile o addirittura, in alcuni contesti, inopportuno un ripristino dei luoghi allo stato antecedente l'avvio dell'attività estrattiva. L'attività estrattiva andrà indirizzata verso una programmazione che tenga conto di:


- compatibilità ambientale dell'intervento spiccatamente sito-specifica
- minimizzazione degli impatti durante tutto il ciclo della lavorazione
- destinazione finale delle aree accuratamente studiata in relazione al contesto di riferimento

Conseguentemente la durata del provvedimento rilasciato dovrà essere tale da consentire la coltivazione ed il recupero ambientale tenendo in adeguato conto le caratteristiche di fluttuazione temporale dell'attività estrattiva che risulta strettamente legata al complessivo contesto dell'attività edilizia. Le misure di compensazione e di mitigazione devono essere orientate, a seconda dei casi e dei contesti, a rendere la differenza percettiva con il territorio meno spiccata e/o a valorizzare le condizioni ambientali positive che l'attività estrattiva può aver creato negli anni (es. nidificazione sulle pareti, nicchie ecologiche, esposizione di elementi geologici significativi, ecc.). Sono auspicabili in gran parte dei casi progetti di coltivazione per lotti successivi, con contestuale avanzamento delle azioni di recupero ambientale. Ad avvenuto recupero ambientale bisognerà assicurare il reinserimento del sito nel contesto territoriale massimizzandone le esternalità ambientali positive. Andranno adeguatamente valutate le condizioni di carico ambientale del territorio di inserimento dell'attività estrattiva (si veda ad es. report ISTAT Anni 2013, 2014, 2015 "*Le attività estrattive da cave e miniere*" 19 aprile 2017). Andrà posta particolare attenzione alle condizioni delle aree perimetrali e contermini del sito nell'ambito del progetto di recupero al fine di evitare fenomeni di abbandono di rifiuti e di assicurare un corretto rapporto percettivo, ecologico e/o funzionale con le aree adiacenti. Conformemente alle previsioni normative, la scelta del corretto progetto di recupero dovrà discendere "anche" da ragioni di sostenibilità economico - finanziaria ma, stante la genesi del procedimento di valutazione ambientale, gli aspetti ambientali dovranno assumere carattere prioritario. In tal senso va tenuta in adeguata considerazione la circostanza che il progetto di recupero possa sostenersi nel tempo del senza appostamento di risorse pubbliche (come avviene ad esempio nella destinazione agricola o nella realizzazione di attività culturali in centri urbani, ecc.). Per il recupero finale e in corso d'opera e per l'individuazione di misure di mitigazione degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, fatte salve le valutazioni sito-specifiche, restano valide usuali indicazioni generali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- utilizzo di vegetazione autoctona a bassa idroesigenza ed alta varietà specifica prevedendo adeguati studi ecologici specie nel caso di previsione di realizzazione di aree umide;



- utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
- attenzione a fattori di sicurezza del sito quali accessibilità, pendenza delle scarpate, ecc.;
- destinazione finale compatibile con il contesto circostante;
- necessità di studi sito-specifici e multidisciplinari di impatto ambientale che tengano conto anche dell'evoluzione delle condizioni climatiche e territoriali;
- commisurazione dell'approfondimento degli aspetti progettuali al contesto prevedendo maggiore dettaglio e multidisciplinarietà degli studi in presenza di contesti ad elevato pregio ambientale, in contesti ad elevata densità di attività estrattive, in contesti urbani e periurbani, ecc.;
- funzionalità rispetto alle condizioni idrauliche ed idrogeologiche;
- effettiva coerenza tra le previsioni del quadro economico e quelle degli studi ambientali con evidenziazione dei costi delle attività finalizzate al recupero, alla mitigazione, alla compensazione, ecc.;
- attenzione all'impatto correlato a polveri e rumore;
- attenzione ai punti panoramici e visuali in generale (edifici, infrastrutture, ecc.) per la valutazione dell'impatto visivo
- contestualità tra coltivazione e recupero
- valutazioni sull'opportunità di rimozione dei cumuli di materiale di risulta
- estensione delle valutazioni di costo ambientale all'intero ciclo di vita dell'attività
- sicurezza del sito in fase di coltivazione, di recupero e *post-operam*
- suscettibilità a fenomeni di abbandono di rifiuti o ad altre attività illecite al termine dell'attività di coltivazione e recupero;
- adeguata regimazione delle acque
- mantenimento di una adeguata capacità di tutela degli acquiferi da parte degli spessori residui di insaturo
- attenzione alla valutazione dei flussi di traffico ed alla loro concentrazione e fluttuazione in relazione alla domanda di materiale estratto
- valutazione delle condizioni di rinaturalizzazione in atto
- valutazione delle peculiarità geologiche del sito e delle loro opportunità di valorizzazione
- inserimento ecologico degli interventi
- inserimento socio-culturale degli interventi
- monitoraggio delle componenti ambientali impattate in fase di esercizio e *post-operam*
- gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme di riferimento
- uso di mezzi conformi alle previsioni normative in termini di emissioni
- riutilizzo in sito del cappellaccio e dello sfrido di cava
- attenta valutazione degli impatti di eventuali previsioni di utilizzo di terre e rocce da scavo ed altri materiali esterni al sito per le attività di recupero
- adeguata gestione dei reflui civili
- adeguata gestione dei rifiuti connessi alle operazioni di manutenzione di mezzi ed attrezzature
- illuminazione e videosorveglianza per prevenire abbandono di rifiuti



Il presente allegato è costituito da  
n. 5 fasciate ed è parte  
integrante del provvedimento avente  
codice cifra ECO/157/2017/00015

IL DIRIGENTE DI SEZIONE  
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
Dott.ssa Antonietta RICCIO